

STATUTO SOCIALE

"Fondolavoro"

Articolo 1

(Costituzione - Denominazione)

A seguito dell'accordo interconfederale del 6 luglio 2009 sottoscritto tra le sottoindicate confederazioni nazionali (parti sociali):

-UNSIIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, con sede legale nel comune di Roma alla Via Angelo Bargoni n. 78 e codice fiscale 91030090129;

-UGL - Unione Generale del Lavoro, con sede legale nel comune di Roma alla Via Nomentana n. 26 e codice fiscale 80197010582;

si costituisce, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, il "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese" denominato "Fondolavoro", nella forma di associazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del capo III del titolo II del libro primo del Codice Civile.

Fondolavoro è il fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle micro, piccole, medie e grandi imprese.

Articolo 2

(Scopi)

Fondolavoro non persegue fini di lucro e opera a favore dei datori di lavoro e relativi dipendenti, indipendentemente dalla dimensione economica e organizzativa, comparto produttivo e territorio, in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.

All'interno di Fondolavoro potrà essere istituita un'apposita sezione relativa ai dirigenti. Fondolavoro promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, per tutti i datori di lavoro che ad esso aderiscono, piani formativi aziendali, individuali, territoriali, settoriali, concordati tra le parti sociali in coerenza con la

programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

L'attuazione degli scopi suindicati è disciplinata da appositi regolamenti approvati dai competenti organi sociali di Fondolavoro.

Fondolavoro articola la propria attività su base nazionale ovvero territoriale, in relazione alle specificità e tipologie dei piani formativi proposti.

Articolo 3

(Sede - Durata)

Fondolavoro ha sede legale nel Comune di Roma e durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune è deciso dall'organo amministrativo.

Articolo 4

(Associati)

Sono associati di Fondolavoro, a tutti gli effetti di legge, esclusivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, se e in quanto firmatarie dell'atto costitutivo nonché dell'accordo interconfederale di cui al precedente articolo 1 ovvero UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, codice fiscale 91030090129 e UGL - Unione Generale del Lavoro, codice fiscale 80197010582.

Articolo 5

(Aderenti)

Assumono la qualifica di aderenti a Fondolavoro tutti i datori di lavoro che hanno optato per l'adesione ad esso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, che siano in regola con i versamenti previsti.

È escluso qualsiasi rimborso agli aderenti in caso di recesso.

Articolo 6

(Cessazione dell'adesione)

L'adesione a Fondolavoro cessa a seguito di:

- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di Fondolavoro;
- cessazione per qualsiasi causa dei datori di lavoro aderenti;
- revoca dell'adesione a Fondolavoro.

Articolo 7

(Organi sociali)

Sono organi sociali di Fondolavoro:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio Sindacale, sono paritetici tra l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e l'organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti.

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, potranno essere riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti degli organi sociali, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento di Fondolavoro previste dagli appositi regolamenti di cui al precedente articolo 2.

Articolo 8

(Assemblea)

L'Assemblea è composta in forma paritetica da 8 (otto) membri, di cui quattro nominati da UGL - Unione Generale del Lavoro e quattro nominati da UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, in qualità di firmatari dell'accordo interconfederale di cui al precedente articolo 1.

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. È consentito alle organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta al Presidente di Fondolavoro.

Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

Spetta all'Assemblea di:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Collegio Sindacale (fatta eccezione per il Presidente che è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui al precedente articolo 2;
- deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione;

- stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del mandato;
- stabilire importi e modalità per l'eventuale compenso/rimborso ai componenti degli organi sociali;
- approvare le modifiche dello statuto sociale e degli appositi regolamenti di cui al precedente articolo 2, su proposta unanime degli associati, che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giuste disposizioni di cui all'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, di norma presso la sede sociale due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri all'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in presenza ovvero da remoto in modalità virtuale sincrona.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati. Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento, l'assemblea dovrà essere interrotta e se del caso, rinviata. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, a mezzo di lettera raccomandata postale, telegramma, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo a garantirne la ricezione con l'indicazione del luogo

(fatta eccezione per le riunioni da remoto in modalità virtuale sincrona), data, ora e ordine del giorno, da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno otto giorni di calendario prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno due giorni di calendario prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di Fondolavoro, o in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le delibere dell'Assemblea sono ritenute valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea, nella fattispecie di deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno tre membri di UGL - Unione Generale del Lavoro e altrettanti di UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori.

Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

È consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

I rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali possono conferire delega esclusivamente ad altro rappresentante della medesima organizzazione. Ciascun membro non può comunque esercitare più di due deleghe.

Articolo 9

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da quattro a otto membri, di cui la metà in rappresentanza di UGL - Unione Generale del Lavoro e l'altra metà in rappresentanza di UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora venga a cessare o è revocato il mandato assembleare ad un membro del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'organizzazione che lo ha indicato, quest'ultima ne darà comunicazione al Presidente, il quale convocherà l'Assemblea per procedere alla sostituzione. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla scadenza prevista per la carica del consigliere sostituito.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di Fondolavoro

In particolare, il Consiglio ha il compito di:

- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di Fondolavoro;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da Fondolavoro;
- deliberare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento di Fondolavoro;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il rapporto di lavoro con i lavoratori dipendenti di Fondolavoro, nel quadro del CCNL applicato, con particolare riferimento all'inquadramento e trattamento economico, riconoscendo, se del caso, incentivi e gratificazioni;
- delegare ai singoli consiglieri il compimento di specifici atti e/o l'esercizio di determinate funzioni;
- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento di Fondolavoro;
- nominare e revocare il Direttore di Fondolavoro e stabilire i suoi compiti, deleghe e funzioni;
- approvare le procedure di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento, modalità di rendicontazione e procedure di monitoraggio, tenuto conto delle specifiche indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- adottare le delibere necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2;
- predisporre le modifiche/integrazioni dello statuto sociale e/o degli appositi regolamenti di cui al precedente articolo 2, da sottoporre all'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie determinazioni; o compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e maggioranze prescritte dal successivo articolo 11.

Articolo 10

(Presidente e Vice Presidente)

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Il Presidente è scelto tra i rappresentanti di UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori

e Coltivatori; il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti di UGL - Unione Generale del Lavoro.

Qualora, nel corso del mandato, il Presidente o Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Spetta al Presidente:

- la legale rappresentanza di Fondolavoro;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto sociale o ad esso affidati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta, altresì, al Presidente, di concerto con il Vice Presidente:

- sovrintendere all'applicazione del presente statuto sociale;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza, il Presidente e il Vice Presidente, in accordo tra loro, possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che, a tal fine, deve essere convocato entro trenta giorni di calendario successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 11

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito inoltrato a mezzo di lettera raccomandata postale, telegramma, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo a garantirne la ricezione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in presenza ovvero da remoto in modalità virtuale sincrona. La Riunione può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati. Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento, la riunione dovrà essere interrotta e se del caso, rinviata. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La convocazione è inoltrata ai componenti del Consiglio di Amministrazione, presso il domicilio da ciascuno indicato e riporta luogo (fatta eccezione per le riunioni da remoto in modalità virtuale sincrona), data, orario e ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni di calendario prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno due giorni di calendario prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio Sindacale o il Presidente del Collegio Sindacale ne facciano richiesta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 12

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi: uno designato da UGL - Unione Generale del Lavoro, uno da UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e il terzo, con funzione e qualifica di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I componenti del Collegio Sindacale devono tassativamente risultare iscritti all'albo dei revisori legali.

Le predette organizzazioni designano, inoltre, ai sensi del primo comma dell'art. 2397 del codice civile, due sindaci supplenti: uno nominato da UGL - Unione Generale del Lavoro e l'altro da UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori.

I sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati più volte.

Al collegio sindacale si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli artt. dal 2397 al 2409 del codice civile. Al Collegio Sindacale, altresì, è demandata, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea, la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

Con delibera dell'Assemblea, la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile può, tuttavia, essere affidata ad un revisore legale esterno ovvero ad una società di revisione legale esterna.

I sindaci devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale, tra l'altro, esamina il bilancio consuntivo di Fondolavoro per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. A tal fine, il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, almeno trenta giorni di calendario prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Il Collegio Sindacale è invitato e partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente, di norma presso la sede sociale, almeno una volta ogni novanta giorni di calendario ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in presenza ovvero da remoto in modalità virtuale sincrona.

La Riunione può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati. Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento, la riunione dovrà essere interrotta e se del caso, rinviata. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, con avviso inoltrato ai componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, a mezzo di lettera raccomandata postale, telegramma, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo a garantirne la ricezione almeno cinque giorni di calendario prima della riunione.

In caso di motivata urgenza, il termine per la convocazione può essere opportunamente ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi altro mezzo.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo (fatta eccezione per le riunioni da remoto in modalità virtuale sincrona), data, orario e ordine del giorno.

Articolo 13

(Risorse finanziarie)

Ai sensi dell'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata, Fondolavoro è finanziato:

- dal contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma della Legge n. 845/1978 e normativa collegata, posto a carico delle aziende che volontariamente aderiscono a Fondolavoro;
- da altri finanziamenti pubblici compatibili con gli scopi sociali di Fondolavoro, concessi in attuazione di specifiche disposizioni di legge;
- dagli apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengono destinati a Fondolavoro da soggetti pubblici e privati, inclusi gli associati di cui al precedente articolo 4.

Articolo 14

(Patrimonio)

Il patrimonio di Fondolavoro è costituito da:

- beni di proprietà di Fondolavoro;
- apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 15

(Bilancio)

Gli esercizi finanziari di Fondolavoro hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare. Per ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione di Fondolavoro e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo, composto dal rendiconto finanziario per cassa, deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese solare precedente la chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro centoventi giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo, composto dal rendiconto finanziario per cassa, situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere messo a disposizione degli associati, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo, relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, almeno quindici giorni di calendario prima della data dell'Assemblea che deve approvarli.

Il bilancio consuntivo assieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alla relazione del Collegio Sindacale, come anche il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni di calendario dalla data di approvazione, agli associati ovvero UGL - Unione Generale del Lavoro e UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 16

(Scioglimento e cessazione)

In caso di scioglimento di Fondolavoro o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente: uno da UGL - Unione Generale del Lavoro, uno da UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e uno scelto di comune accordo, qualora non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi sessanta giorni di calendario dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere degli associati ovvero UGL - Unione Generale del Lavoro e UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori E Coltivatori.

Articolo 17

(Modifiche statutarie)

Le modifiche al presente statuto, su proposta unanime degli associati, per essere approvate, debbono ottenere i tre quarti dei voti dei componenti dell'Assemblea e dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giuste disposizioni di cui all'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto sociale, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le disposizioni degli appositi regolamenti di cui al precedente articolo 2.

F.to: Mamone Domenico - Marco Ciotola notaio. Vi è sigillo



Il Commissario Straordinario

VISTO l'art. 118, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare, l’art. 4 riguardante l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l’art. 9, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, con il quale sono state attribuite all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro le funzioni di vigilanza sui Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei Fondi bilaterali di cui all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l’incarico di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 108, con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che, al suo articolo 2, prevede che la medesima svolga “le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo”;

VISTO l’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 6 luglio 2009 tra l’organizzazione datoriale UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) e l’organizzazione sindacale UGL (Unione Generale del Lavoro) per la costituzione di un “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese” denominato “Fondolavoro” ai sensi dell’art. 118 della Legge 388/00 e s.m.i.;

VISTO l’atto costitutivo del “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese” denominato “Fondolavoro” (di seguito denominato anche “Fondo”) a rogito del notaio dr. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri di Roma, repertorio n. 24350 – raccolta n. 6304 redatto in data 15 luglio 2009 e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale;

Il Commissario Straordinario

VISTA l'istanza del 28 luglio 2009 con la quale il Presidente del Fondo chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che il Fondo sia autorizzato ad operare ai sensi dell'art. 118 comma 2 della Legge 388/00 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale n. D.M. 151\Segr D.G.\2012 con cui il "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese" denominato "Fondolavoro" è stato autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

VISTO l'atto a rogito del notaio dr. Federico Basile di Roma, repertorio n. 742 – raccolta n. 529 redatto in data 24 gennaio 2012, con il quale vengono registrate le modifiche apportate dall'Assemblea del Fondo allo Statuto;

VISTO il Verbale di Assemblea del Fondo del 27.03.2023, a rogito del notaio Dott. Marco Ciotola di Roma - repertorio n. 7348, raccolta n. 5577, registrato il 31.03.2023, al n.10693, Serie 1 T presso l'ufficio Roma4, con allegato lo Statuto modificato sub "All. A";

VISTA la comunicazione trasmessa tramite prot. Anpal n. 4797 del 17.04.2023 con la quale il Fondo ha inviato la copia conforme all'originale del nuovo Statuto;

CONSIDERATA l'istruttoria svolta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro in merito al nuovo Statuto;

DECRETA

Articolo 1

È approvato il nuovo Statuto del "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese" denominato "Fondolavoro", recante le modifiche deliberate nel corso dell'Assemblea del 27.03.2023, con Verbale a rogito del notaio Dott. Marco Ciotola di Roma - repertorio n. 7348, raccolta n. 5577, registrato il 31.03.2023, al n.10693, Serie 1 T presso l'ufficio Roma4, con allegato lo Statuto modificato sub "All. A".

Il nuovo Statuto che sostituisce il precedente potrà essere pubblicato dal Fondo sul proprio sito *internet*.

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro www.anpal.gov.it.

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

Raffaele Tangorra

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Firmato digitalmente da

Raffaele Michele Tangorra

CN = Raffaele Michele
Tangorra

C = IT